II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

che modifica le garanzie necessarie per immettere molluschi nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens

(93/55/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che, in seguito all'adozione di un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE, l'immissione di molluschi nelle zone o nelle aziende interessate dal programma è subordinata alle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa direttiva ;

considerando, in particolare, che la Commissione ha approvato, con decisione 92/528/CEE, un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens per la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord [2] ;

considerando che la Commissione sta attualmente esaminando programmi simili presentati da altri Stati membri ;

considerando che l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE crea difficoltà di approvvigionamento per le zone interessate ; che occorre pertanto, in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva sopracitata, modificare le misure di garanzia previste ;

considerando che le disposizioni della presente decisione devono essere rivedute entro il 30 giugno 1993, in base ad un parere del comitato scientifico veterinario ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/67/CEE, nelle zone per le quali è stato approvato un programma relativo alla Bonamia ostreae e alla Marteilia refringens è consentito introdurre partite di molluschi provenienti da altre zone per le quali è stato approvato un programma analogo o da zone per le quali un tale programma non è stato approvato. In entrambi i casi i molluschi devono essere scortati da un documento di trasporto firmato dal servizio ufficiale nel quale si attesta che i molluschi provengono da una regione dove non si sono verificati casi di Bonamiosi (Bonamia ostreae) o di Marteiliosi (Marteilia refringens) nei due anni precedenti, come confermano prove effettuate con una frequenza corrispondente a quella dello sviluppo degli agenti patogeni in causa, secondo le procedure raccomandate dal comitato scientifico veterinario.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 25.